Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 11 agosto 1927 - Anno V — **Numero 185**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 3° del Vol. III - 1927» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra regionale campana di orticoltura, in Avellino.

Con decreto 19 luglio 1927 (V), di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1927, n. 379 Finanze, foglio n. 8, la Federazione provinciale degli enti autarchici di Avellino è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra regionale campana di orticoltura che avrà luogo ad Avellino nel mese di settembre 1927 (V).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1645.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1259.**

Tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, col quale si approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali (Allegati *A* e *B*), firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, da applicare alle merci importate ed esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Art. 2.

I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare, nè in tutto, nè in parte, per avaria, qualunque ne sia la causa. E' tuttavia in facoltà dell'importatore di una merce avariata di optare per la rispedizione all'estero o per la distruzione della merce, a sue spese, osservate le norme imposte dalla dogana; di tale facoltà l'importatore potrà valersi anche quando sia stata intrapresa la visita, ma prima che la merce sia stata asportata dalla dogana.

Art. 3.

Sulle merci per le quali la tariffa stabilisce un dazio sul valore ed un dazio specifico, debbono essere riscossi ambedue tali diritti.

Le merci debbono essere classificate sotto le voci inserite nella tariffa secondo i rimandi previsti dal Repertorio per l'applicazione della tariffa doganale del Regno, salve le eccezioni stabilite per alcune voci, nella tariffa coloniale. Quando in una voce della tariffa coloniale risultino comprese più voci della tariffa metropolitana si intendono sottoposte al trattamento stabilito nella voce coloniale tutte le merci che andrebbero classificate nelle varie voci della tariffa metropolitana in quell'unica comprese.

La voce « merci non nominate », ultima di ciascuna delle otto sezioni in cui è suddivisa la tariffa d'importazione, comprende tutte le merci che non possono classificarsi sotto una delle voci della sezione medesima, purchè, secondo i rimandi del Repertorio vigente nel Regno, tali merci appartengano ad una delle categorie comprese nella corrispondente sezione della tariffa metropolitana.

Le note e le disposizioni preliminari del repertorio e della tariffa del Regno non sono applicabili in Colonia se non in quanto siano espressamente richiamate o riportate in questo decreto o nella annessa tariffa.

Art. 4.

Il dazio ridotto accordato ai prodotti di origine e di provenienza italiana o delle altre colonie italiane, si estende ai prodotti esteri che abbiano già assolto il dazio di entrata lor proprio all'importazione nel Regno.

Le merci per fruire dell'agevolezza in questione dovranno di regola essere accompagnate dalla bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana italiana o coloniale; in caso di giustificata mancanza di tale bolletta, da un certificato rilasciato dalle dogane medesime riportante tutti i dati della bolletta di esportazione.

I direttori delle circoscrizioni doganali della Tripolitania e Cirenaica potranno concedere che le merci di caratteristica produzione italiana siano ammesse al dazio ridotto anche senza la presentazione della bolletta doganale o del certificato di origine.

Saranno ammesse al dazio ridotto di cui sopra anche le merci fabbricate nel Regno e nelle altre Colonie italiane con materie prime estere temporaneamente importate, salvo eccezioni giustificate da speciali esigenze delle Colonie.

Le merci da ammettere a tale trattamento dovranno essere indicate dal Ministro delle Colonie con suo decreto previe intese con i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. Esse inoltre dovranno essere accompagnate dalla bolletta rilasciata dalla dogana italiana o coloniale, dalla quale risulti che si tratti di merci esportate a scarico di bollette di temporanea importazione.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica stabiliranno la garanzia per il godimento del trattamento di favore concesso alle merci destinate in Italia, nel caso di merci di uscita dalle Colonie e soggette a dazio di esportazione.

Art. 5.

I dazi doganali specifici d'importazione si pagano in oro ovvero in biglietti di Stato o di banca con l'aggiunta del cambio nella misura che verrà mensilmente stabilita dal Ministero delle colonie.

Il Ministero delle Colonie potrà variare la misura del cambio anche prima dello scadere del mese, ove lo ravvisi opportuno.

I dazi d'entrata sul valore e quelli d'uscita si pagano in moneta cartacea.

Art. 6.

Il valore delle merci da tassare *ad valorem* è dato dal prezzo delle merci stesse al confine, al momento dell'operazione di sdoganamento. Esso è determinato sulla base del prezzo di origine accresciuto delle spese di trasporto, di assicurazione, ecc., sino al confine. La dogana si serve, per tale determinazione, delle fatture di origine, quando le ri-

conosca regolari ed accettabili, e di qualsiasi altro elemento o mezzo che abbia o possa avere a sua disposizione.

E' fatto obbligo agli importatori di esibire, per ogni partita di merce, la fattura originale od altro documento che la dogana ritenga equipollente. La fattura dovrà contenere una attestazione firmata dall'importatore, in cui questi confermi l'esattezza di tutti i dati esposti nella fattura medesima, ed assuma la responsabilità di qualsiasi falsa dichiarazione in essa fatta.

Qualora le somme siano espresse nelle fatture in moneta estera la dogana dovrà fare il ragguaglio in lire italiane, secondo il cambio delle valute estere che sarà settimanalmente comunicato. Il ragguaglio deve essere fatto in base al cambio vigente alla data dello sdoganamento.

Allo scopo di controllare il valore dichiarato, la dogana ha diritto di prendere visione di libri, conti, corrispondenze ed altre carte che si riferiscano alle merci presentate allo sdoganamento.

Ove l'importatore dichiari un valore che dalla dogana sia ritenuto inferiore al vero, la dogana stessa ha il privilegio di acquisto delle merci al prezzo di fattura, colla aggiunta dell'8 per cento.

Con decreti Governatoriali verranno stabilite le norme per l'esercizio di questo privilegio.

I Governatori sono autorizzati a compilare, per le merci di più vasta e ordinaria importazione, apposite tabelle dei valori doganali, sentito il parere delle locali Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 7.

Per le merci tassate a peso, il dazio doganale specifico d'importazione si riscuote sul peso lordo quando la misura del dazio stesso stabilito per le provenienze dall'estero non sia superiore a L. 50 al quintale; sul peso netto quando sia superiore a L. 50 al quintale, salve le eccezioni stabilite dalla tariffa.

Quando il dazio si riscuote sul peso netto, sul numero, sul volume o sul valore delle merci, i recipienti di queste, interni od esterni, sono soggetti al dazio lor proprio, semprechè non trattisi di recipienti usati abitualmente per il trasporto delle merci stesse; tuttavia, nel caso di tassazione sul peso netto e salve le speciali disposizioni della tariffa, sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che contengono i recipienti immediati che non ne vengano separati nella vendita al minuto.

All'esportazione i dazi doganali specifici si riscuotono sempre sul peso lordo.

Art. 8.

Le controversie relative alla qualificazione delle merci e alla determinazione del valore, quando questo non sia stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale, saranno risolute in modo analogo a quello stabilito dalle norme vigenti nel Regno, intendendosi che le facoltà attribuite da queste al Ministero delle finanze sono devolute al Ministero delle colonie con i più ampi poteri per la disciplina della materia, sentito il parere della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Art. 9.

Le variazioni ai dazi portate dalle tariffe non si applica no se non dopo che sia stata pubblicata, o nel Bollettino ufficiale delle colonie o mediante affissione di pubblico avviso negli uffici della dogana, la disposizione che porta le variazioni medesime.

Nel caso di variazioni ai dazi portate dalle tariffe, si applicano:

a) alle merci provenienti dall'Italia o dall'estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano tuttavia i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate all'esportazione, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci temporaneamente importate od esportate e che non vengano riesportate o reimportate nel termine prefisso, il dazio esistente al momento della temporanea importazione od esportazione;

d) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

e) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita.

Art. 10.

Sono ammessi in esenzione dei dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica e sotto le condizioni che qui si specificano, i seguenti oggetti:

1° Effetti e mobili, purchè provenienti dall'Italia, degli impiegati governativi, civili e militari che, per ragioni del loro ufficio, si recano nella colonia. L'esenzione è concessa dietro presentazione alla dogana di apposita domanda corredata da una distinta degli effetti e mobili da introdurre. L'importazione può essere fatta a riprese — entro il termine di un anno dalla data del trasferimento in colonia dell'impiegato — ma la distinta dev'essere consegnata, per intero, al momento della prima importazione.

2° Effetti, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri e di biancheria da letto o da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione.

3° Effetti, armi, mobili, libri, vetture, velocipedi, utensili necessari alla professione o altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza in colonia, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari. L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro un anno dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza, e si effettua secondo le norme di cui al § 1 del presente articolo.

4° Strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti importati da contadini e da operai o indigeni che, a scopo di lavoro, si recano temporaneamente in colonia.

5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori e artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli.

6° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad istituti scientifici e destinati a servire a scopi scientifici.

7° Effetti e mobili di primo impianto, spettanti ai consoli di carriera, quando vi sia reciprocità per parte dei loro rispettivi governi.

Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione da dazio le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonchè gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi governi per uso degli uffici consolari.

8° Oggetti destinati alle missioni ed alle comunità religiose in quanto servano esclusivamente all'esercizio del culto.

Il Governatore può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui, limitare le importazioni in esenzione da dazio a un determinato quantitativo annuo.

9° Animali riproduttori (maschi e femmine) o destinati a lavori agricoli; api; seme di bachi da seta; panelli di semi oleosi o di barbabietole; preparati anticrittogamici (compreso lo zolfo semplice o ramato); concimi chimici od organici; paglia; piante vive, talee; barbatelle e tuberi; cereali per la semina e semi in genere; prodotti esplodenti destinati all'agricoltura; canne e pali per sostegno delle piante; macchine agricole o comunque attinenti all'agricoltura, loro parti o pezzi di ricambio e motori ad esse destinati; utensili per l'agricoltura; apparecchi e attrezzi per la pesca delle spugne e del tonno; attrezzi per pesca comune ed annessi; apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica, compresi quelli occorrenti per l'allevamento dei bachi da seta, delle api e degli animali da cortile; pompe per l'irrigazione e motori per azionarle e materiali per l'impianto di pozzi perforati o trivellati.

In tutti questi casi, l'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme stabilite dai Governatori.

Il Ministro delle Colonie ha facoltà di limitare l'esenzione stabilita in questo paragrafo agli animali ed ai prodotti di origine e provenienza italiana o delle colonie italiane.

10° Campioni destinati a rappresentare merci, semprechè non siano costituiti da oggetti veri e propri in sè compiuti nè siano direttamente utilizzabili.

11° Provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine della colonia e non si tratti di generi di privativa.

12° Provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portate dall'estero da bastimenti addetti alla navigazione e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la loro permanenza in porto.

13° Merci della colonia ricuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata in modo irrefragabile l'origine.

14° Avanzi di alberi e di vele, àncore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale della colonia, e gli stessi avanzi di navi nazionali e della colonia naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di nove mesi e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

15° Le merci di indubbia origine coloniale di ritorno dall'Italia o dall'estero sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dai Governatori.

Art. 11.

Il Ministro delle colonie è autorizzato:

a) ad elevare i dazi a non oltre il limite del 50 per cento sulle merci le cui similari possano prodursi nei territori della colonia;

b) a concedere l'esenzione o la riduzione del dazio doganale a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze lo consiglino;

c) ad imporre, su talune merci, speciali diritti di entrata da riscuotere dalla Dogana in aggiunta al dazio previsto dalla tariffa se ciò è consigliato da temporanee esigenze fiscali o commerciali;

d) a permettere e disciplinare, con proprio decreto, le importazioni ed esportazioni temporanee.

In ogni caso il provvedimento sarà emanato dopo aver sentito il parere dei Governatori delle colonie.

Art. 12.

E' data facoltà ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica:

a) di imporre speciali diritti d'uscita in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia, previa autorizzazione del Ministro delle Colonie;

b) di proibire, riferendone immediatamente al Ministero delle Colonie, l'entrata e l'uscita di talune merci quando speciali od urgenti circostanze lo richiedano, ed anche ordinarne la distruzione, quando ne sia accertata la necessità per tutelare la sicurezza della colonia, la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia;

c) di autorizzare l'istituzione di depositi franchi, compilando apposito regolamento.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 263, *foglio* 48. — FERRETTI.

TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DELLA TRIPOLITANIA E DELLA CIRENAICA.

ALLEGATO A

I. — Dazi d'entrata.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
	SEZIONE I.					
	Animali (1), generi alimentari e tabacchi					
1	Cavalli	ciascuno	—	—	40 —	60 —
2	Muli	id.	—	—	20 —	35 —
3	Asini	id.	—	—	5 —	10 —
4	Cammelli	id.	—	—	esente	25 —
5	Animali bovini	quintale peso vivo	—	—	12 —	16 —
6	Animali ovini e caprini	ciascuno	—	—	4 —	6 —
7	Porci, del peso:					
	a) fino a 30 chilogrammi	id.	—	—	4 —	6 —
	b) di più di 30 chilogrammi	id.	—	—	25 —	40 —
8	Carni:					
	a) fresche, refrigerate o congelate	quintale	—	—	10 —	10 —
	b) salate, affumicate e in altro modo preparate	id.	—	—	35 —	50 —
9	Latte sterilizzato	id.	—	—	5 —	15 —
10	Latte condensato	id.	—	—	15 —	50 —
	Sotto questa voce s'intendono compresi: il latte concentrato o condensato; la farina lattea; il latte in blocchi, in pani ed in polvere; con o senza zucchero.					

(1) Per gli animali riproduttori o destinati a lavori agricoli, vedi art. 10 § 9 dei preliminari della tariffa.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
11	Burro di latte	quintale	—	—	25 —	50 —
12	Ricotta	id.	—	—	5 —	10 —
13	Formaggio:					
	a) di pasta dura	id.	—	—	20 —	30 —
	b) di pasta molle	id.	—	—	25 —	40 —
	Sono considerati di pasta molle: il bel paese, i cremini, il gorgonzola, lo stracchino e simili.					
14	Pesci, crostacei e molluschi:					
	a) freschi anche congelati	—	esente	esente	esente	esente
	b) secchi, salati o affumicati	quintale	—	—	10 —	10 —
	I pesci salati provenienti dalla pesca nelle acque litoranee delle Colonie sono ammessi in esenzione di dazio sotto l'osservanza delle norme da stabilire dai Governatori.					
	c) marinati, sott'olio od altrimenti preparati	—	5 %	20 %	—	—
	Seguono il trattamento di questa sottovoce: gli antipasti di pesce preparati con ortaggi, salse e simili; il caviale ed altre uova di pesce preparate.					
15	Caffè	quintale	—	—	30 —	80 —
16	Surrogati di caffè	id.	—	—	70 —	80 —
17	Zucchero	id.	—	—	30 —	55 —
	Il dazio sullo zucchero si riscuote sul peso lordo.					

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore: dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico: dall'estero
18	Prodotti con zucchero o miele:					
	a) marmellate, gelatine, pandolce, panettone ed altri prodotti a base di farina con zucchero o miele	quintale	—	—	30 —	50 —
	In questa sottovoce va compreso il prodotto conosciuto sotto il nome di Halua.					
	b) caramelle, confetti, cioccolatini, frutta e scorse candite, pastiglie, torroni, mandorlati, biscotti con ripieno ed altri prodotti di pasticceria con zucchero o miele	id.	—	—	60 —	120 —
	c) cioccolata in pani, in tavolette e in polvere	id.	—	—	40 —	100 —
	d) biscotti e gallettine, con zucchero, compresi gli amaretti	id.	—	—	25 —	50 —
19	Droghe e spezie	—	5%	15%	—	—
	Sotto questa voce si comprendono: la cannella, i chiodi e steli di garofano, il pepe e pigmento anche garofanato, lo zenzero, la vainiglia, lo zafferano, le noci moscate, i coriandoli, la senape anche in composta, i semi di anici, di finocchio, di carvi, di comino ed i peperoni secchi anche macinati.					
0	Tè	quintale	—	—	40 —	60 —
21	Conserva o salsa di pomodori	id.	—	—	10 —	25 —
22	Frumento	id.	—	—	1.50	2 —
23	Orzo	id.	—	—	1 —	1.50
24	Riso	quintale	—	—	4 —	6 —
25	Granaglie non nominate	id.	—	—	0.50	1.50
26	Farina:					
	a) di frumento	id.	—	—	3 —	6 —
	b) di altre granaglie	id.	—	—	2 —	4 —
27	Semolino	id.	—	—	5 —	10 —
	Le farine di frumento granite o granulate seguono il trattamento del semolino.					
28	Paste di frumento, comprese le pastine glutinate	id.	—	—	6 —	10 —
29	Biscotti e gallettine, senza zucchero, e pane azzimo	id.	—	—	15 —	30 —
30	Legumi secchi	id.	—	—	4 —	8 —
31	Patate	id.	—	—	2 —	4 —
32	Aranci	id.	—	—	3 —	6 —
33	Limoni	id.	—	—	1 —	2 —
34	Legumi ed ortaggi:					
	a) freschi:					
	1° Cipolle	id.	—	—	3 —	6 —
	2° Altri	id.	—	—	5 —	10 —
	b) nell'aceto, in salamoia, nell'olio od in altro modo conservati	id.	—	—	15 —	40 —
35	Frutta fresca	id.	—	—	5 —	10 —
36	Castagne e carrube	id.	—	—	2 —	5 —

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'estero
37	Frutta secca:					
	a) datteri	quintale	—	—	15 —	15 —
	b) mandorle, nocciuole, pignoli e pistacchi, sgusciati	id.	—	—	25 —	35 —
	c) uva	id.	—	—	25 —	35 —
	d) non nominata	id.	—	—	10 —	20 —
38	Frutta conservate:					
	a) nel proprio sugo anche con aggiunta di zucchero	id.	—	—	20 —	40 —
	b) nell'aceto, in salamoia e nell'olio:					
	1° Olive	id.	—	—	5 —	15 —
	2° Altre	id.	—	—	15 —	30 —
	c) nello spirito	id.	—	—	60 —	120 —
39	Acque minerali	id.	—	—	3 —	10 —
40	Birra:					
	a) in bottiglie di mezzo litro o meno	cento	—	—	10 —	25 —
	b) in bottiglie superiori a mezzo litro	id.	—	—	25 —	55 —
	c) in botti o caratelli	ettolitro	—	—	25 —	55 —
41	Vini:					
	a) in fusti, damigiane e simili	id.	—	—	12 —	25 —
	b) in fiaschi	id.	—	—	18 —	35 —
	c) in bottiglie:					
	1° bianchi spumanti	cento	—	—	60 —	120 —
	2° altri	id.	—	—	40 —	80 —
	d) vermut e marsala	bottiglia o litro	—	—	0.40	1.20
	Sono compresi in questa sottovoce i vini tonici, aperitivi, fatti con vino naturale e droghe amaricanti. *Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.*					
42	Aceto comune	ettolitro	—	—	6 —	10 —
43	Spirito	id.	—	—	200 —	300 —
	Lo spirito denaturato nel Regno è ammesso al dazio di lire 17 ad ettolitro.					
44	Acquavite, liquori ed altre bevande spiritose anche aromatizzate o dolcificate:					
	a) in bottiglie:					
	1° di mezzo litro o meno	ciascuna	—	—	1.25	2.25
	2° superiori al mezzo litro ma non eccedenti il litro	id.	—	—	2.50	4.50
	b) in altri recipienti	ettolitro	—	—	250 —	450 —
	Le bottiglie della capacità di un decimo di litro o meno si tassano come alla lettera b.					
45	Siroppi per bibite	quintale	—	—	30 —	60 —

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore: dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico: dall'estero
46	Sale marino e salgemma:					
	a) greggio	quintale	—	—	esente	2 —
	b) macinato o raffinato	id.	—	—	1.50	4 —
	Il sale, in quanto esista monopolio nella colonia, è importato esclusivamente dall'Amministrazione coloniale ed in esenzione da dazio. Il Governatore può consentire l'importazione, in franchigia doganale dall'Italia da parte di privati, del sale necessario a talune industrie quando risulti provato che alle medesime non possa servire quello di produzione locale.					
47	Tabacchi:					
	a) greggi	—	esente	esente	esente	esente
	L'importazione dei tabacchi greggi è riservata all'Amministrazione della colonia.					
	b) lavorati in sigari e sigarette	chilogr.	—	—	60 —	60 —
	c) lavorati in altro modo	id.	—	—	30 —	30 —
	I tabacchi lavorati importati anche dall'estero per conto dell'amministrazione coloniale sono esenti da dazio. È permesso lo sdoganamento dei tabacchi lavorati per uso personale in quantità non superiore a quattro chilogrammi.					
48	Altre merci non nominate di questa sezione	—	5 %	11 %	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore: dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico: dall'estero
	SEZIONE II. **Semi (1) e frutti, oleosi; oli e grassi animali e vegetali; cere.**					
49	Semi di arachide e di sesamo	quintale	—	—	5 —	10 —
50	Oli e grassi, animali, per uso industriale	id.	—	—	1 —	2 —
51	Oli vegetali:					
	a) di oliva	id.	—	—	25 —	25 —
	b) di ricino	id.	—	—	10 —	15 —
	È compreso in questa sottovoce anche l'olio di ricino destinato ad usi medicinali comunque confezionato.					
	c) altri	id.	—	—	30 —	50 —
	Gli oli vegetali, escluso quello di lino, destinati ad uso industriale diverso dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi al dazio ridotto di lire 2 o lire 4 al quintale, secondo che siano di origine italiana od estera, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro delle Colonie.					
52	Lardo	id.	—	—	20 —	30 —
53	Grasso di maiale (strutto)	id.	—	—	25 —	40 —
54	Burro artificiale	id.	—	—	30 —	60 —
	Si comprendono sotto questa voce: il burro di cocco, il burro di margarina, la margarina e l'oleo-margarina pura o burrificata e l'olio di cocco purificato per uso alimentare. *Il dazio si riscuote sul peso lordo.*					

(1) Per i semi per semina vedi art. 10 § 9 dei preliminari della tariffa.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
55	Altre merci non nominate di questa sezione	—	5 %	11 %	—	—
	SEZIONE III.					
	Materie tessili e loro prodotti.					
56	Cordami di canapa, lino ed altri vegetali filamentosi, di grossezza superiore a 5 millimetri	quintale	—	—	15 —	30 —
57	Cordicelle e spago di canapa o di juta	id.	5 %	5 %	40 —	80 —
58	Filati di cascami di cotone	id.	—	—	18 —	40 —
59	Filati di cotone, canapa e lino:					
	a) greggi	id.	5 %	7 %	30 —	50 —
	Segue il trattamento dei filati greggi il refe da calzolai di qualsiasi specie.					
	b) imbianchiti	id.	5 %	7 %	40 —	70 —
	c) tinti o mercerizzati	id.	5 %	7 %	50 —	80 —
	d) cucirini	id.	5 %	7 %	60 —	100 —
	Il dazio specifico sui filati cucirini avvolti su rocchetti di legno si riscuote sul peso dei filati coi soli rocchetti diminuito del 15%.					
60	Tessuti ed altri manufatti di cotone, canapa e lino:					
	a) greggi	id.	7 %	8 %	40 —	80 —
	b) imbianchiti	quintale	7 %	8 %	50 —	120 —
	c) a colori o tinti:					
	1° barracani	id.	5 %	8 %	50 —	120 —
	2° altri	id.	7 %	8 %	70 —	130 —
	d) stampati	id.	7 %	8 %	90 —	160 —
61	Tessuti incatramati, incerati, oliati, smerigliati e simili; copertoni comunque confezionati	—	10 %	20 %	—	—
62	Filati di lana:					
	a) greggi	quintale	5 %	8 %	40 —	60 —
	b) imbianchiti	id.	5 %	8 %	50 —	90 —
	c) tinti	id.	5 %	8 %	70 —	120 —
63	Tessuti e tappeti di lana	id.	10 %	10 %	100 —	200 —
64	Barracani di lana	id.	10 %	10 %	30 —	70 —
65	Fez di lana	ciascuno	—	—	esente	1 —
66	Altri manufatti di lana	quintale	10 %	10 %	125 —	230 —
	Sotto questa voce, si classificano: i velluti, le maglie, i galloni, i nastri, i tulli, i pizzi, i passamani, i tessuti ricamati ed i tessuti predisposti per un determinato uso.					
67	Seta tratta, semplice o ritorta, anche tinta, e fili da cucire di seta	id.	5 %	5 %	250 —	450 —
68	Cascami di seta e filati di cascami di seta	id.	5 %	5 %	150 —	250 —
69	Tessuti ed altri manufatti di seta	id.	10 %	10 %	400 —	800 —
	Il dazio specifico sui manufatti denominati « malgute » si riscuote riducendo del 50% il peso netto.					

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
70	Tessuti ed altri manufatti misti con seta nei quali la seta entri in misura superiore al 30% ma inferiore al 60%	quintale	10 %	10 %	300 —	600 —
	Tutti gli altri tessuti e manufatti misti sono sottoposti al dazio del prodotto tessile prevalente in peso che entra nella loro composizione.					
	I filati e i tessuti di seta artificiale ed i tessuti misti con seta artificiale seguono lo stesso trattamento dei filati e tessuti di seta naturale e dei tessuti misti con seta naturale secondo la specie.					
71	Oggetti cuciti di lino, di canapa, di cotone, di lana, di seta o di tessuti misti	id.	dazio del tessuto secondo la specie. —	—	dazio del tessuto aumentato. 15 %	25 %
	Le maglie foggiate seguono il trattamento degli oggetti cuciti.					
72	Crino vegetale, cordicello di sparto, cascami di filati di cotone per macchine	—	5 %	11 %	—	—
73	Altre merci non nominate di questa sezione	—	10 %	20 %	—	—
	SEZIONE IV.					
	Minerali metallici, metalli comuni, prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche, strumenti e veicoli.					
74	Rottami metallici	—	esente	esente	esente	esente
	Si classificano sotto questa voce gli oggetti di metallo vecchi e resi inservibili a qualsiasi uso diretto.					
75	Ferri ed acciai, comuni o speciali, laminati	quintale	—	—	esente	4 —
76	Lamiere, nastri e fili di ferro e di acciaio anche ramati, zincati, stagnati ecc.; tubi di ghisa e loro raccordi anche zincati, stagnati, ecc.	id.	—	—	2 —	7 —
	Seguono il trattamento di questa voce le lamiere ondulate o stirate ed il filo di ferro e di acciaio spinoso.					
77	Tubi e raccordi, di ferro e di acciaio anche zincati, stagnati, ecc.	id.	—	—	3 —	8 —
78	Rotaie, traversine e stecche per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio	id.	—	—	2 —	5 —
79	Binari montati, piattaforme, scambi, deviatoi, incroci o simili	id.	—	—	5 —	30 —
80	Arpioni, bulloni, bullette, chiodi, pernotti, ribadini e viti, di ferro o di acciaio	id.	5 %	5 %	5 —	20 —
81	Utensili o vasellame per uso domestico:					
	a) di ferro o di acciaio anche puliti o lucidati	id.	—	—	15 —	50 —
	b) di ghisa, di ferro o di acciaio, smaltati	id.	—	—	25 —	75 —
	Il dazio sugli oggetti compresi in questa sottovoce si riscuote sul peso lordo.					
82	Utensili o strumenti usuali per arti e mestieri e per l'agricoltura (1), di ghisa, di ferro o di acciaio	id.	—	—	5 —	10 —
	Nella classificazione degli utensili e strumenti si seguono le norme vigenti in materia nel Regno.					

(1) Per gli utensili, strumenti, macchine e loro parti destinati all'agricoltura, vedi art. 10 § 9 dei preliminari della tariffa.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
83	Lavori di ghisa, di ferro o di acciaio. *Sugli assi per carri da strade comuni; sulle ancore e sulle catene destinate ad armamento dei galleggianti, si riscuote il solo dazio specifico.*	quintale	10 %	10 %	5 —	30 —
84	Altri metalli comuni e loro leghe:					
	a) in barre, verghe, nastri, fili, tubi, raccordi per tubi, lamiere, bulloni, chiodi, viti, pernotti e ribadini	id.	5 %	5 %	5 —	25 —
	b) in caratteri da stampa	id.	5 %	5 %	4 —	20 —
	c) in altri lavori	id.	10 %	15 %	15 —	50 —
85	Macchine ed apparecchi di qualsiasi specie e loro parti (1), esclusi i motori per automobili, le macchine da scrivere, i registratori automatici di cassa, le macchine a pressione di vapore per il caffè ad uso di bar e gli apparecchi per l'applicazione dell'elettricità	—	1 %	6 %	—	—
86	Macchine da scrivere, registratori automatici di cassa, macchine a pressione di vapore per il caffè ad uso di bar ed apparecchi per l'applicazione dell'elettricità	—	5 %	11 %	—	—
87	Strumenti scientifici e loro parti escluse le macchine fotografiche e cinematografiche e loro parti	—	5 %	11 %	—	—
88	Orologi:					
	a) da tasca:					
	1° di metallo comune	—	10 %	15 %	—	—
	2° di metallo prezioso	—	15 %	20 %	—	—
	b) altri	—	10 %	15 %	—	—
89	Fucili, pistole, rivoltelle, e loro parti.	—	10 %	15 %	—	—
90	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili	ciascuno	—	—	10 —	15 —
91	Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili:					
	a) a due ruote	id.	—	—	20 —	40 —
	b) con più di due ruote	id.	—	—	40 —	80 —
92	Automobili:					
	a) vetture per trasporto di persone	—	5 %	45 %	—	—
	b) carri destinati a qualsiasi altro uso	—	1 %	20 %	—	—
93	Parti di automobili: motori e loro parti, telai, cambi di velocità, ponti, ruote, carrozzerie, radiatori, cofani, sterzi, volanti, alberi a gomito e a frizione	—	5 %	45 %	—	—
94	Motocicli anche con carrozzella laterale e velocipedi a motore	—	8 %	25 %	—	—
95	Velocipedi	ciascuno	—	—	20 —	40 —
96	Telai per velocipedi	id.	—	—	10 —	20 —
97	Parti di motocicli e di velocipedi compresi i motori e le carrozzelle laterali	—	8 %	25 %	—	—
98	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree	quintale	—	—	2 —	10 —
99	Bastimenti ed altri galleggianti per uso mercantile e da pesca	—	esente	esente	esente	esente
100	Navi ed altri galleggianti da diporto	—	15 %	45 %	—	—

(1) Per gli utensili, strumenti, macchine o loro parti destinati all'agricoltura, vedi art. 10 § 9 dei preliminari della tariffa.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
101	Altre merci non nominate di questa sezione	—	5 %	11 %	—	—
	SEZIONE V.					
	Pietre, terre e minerali non metallici, laterizi, ceramiche e vetrerie.					
102	Marmo, alabastro e pietre per costruzione:					
	a) greggi o semplicemente squadrati o segati	—	esente	esente	esente	esente
	b) lavorati anche scolpiti:					
	1° per costruzioni edilizie	—	esente	10 %	—	—
	2° altri	—	10 %	15 %	—	—
103	Pietre, terre e minerali non metallici, compresi: il bitume, l'asfalto e lo zolfo	—	esente	esente	esente	esente
104	Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali anche agglomerati e carbonizzati	—	esente	esente	esente	esente
105	Laterizi e materiale refrattario	quintale	—	—	0.30	1 —
106	Calce, cementi e gesso	id.	—	—	esente	0.50
107	Terre cotte d'uso comune anche verniciate o smaltate	id.	—	—	1 —	2 —
108	Lavori di grès	id.	—	—	1 —	5 —
109	Maioliche e terraglie	id.	10 %	20 %	5 —	15 —
110	Porcellane	id.	10 %	15 %	15 —	50 —
	Gli isolatori, i serrafili ed altri oggetti di porcellana per impianti elettrici assolvono il solo dazio specifico.					
111	Ambrogette e mattonelle di cemento, di terra cotta, di qualunque altra materia ceramica e di vetro	quintale	—	—	1 —	3 —
112	Lastre di vetro o di cristallo	id.	—	—	2 —	10 —
113	Specchi incorniciati e lastre da specchio	id.	10 %	20 %	5 —	20 —
114	Lavori di vetro o di cristallo	id.	10 %	20 %	5 —	30 —
	Gli isolatori, i serrafili ed altri oggetti di vetro o di cristallo per impianti elettrici, assolvono il solo dazio specifico.					
115	Bottiglie comuni comprese quelle per acque gassose anche con pallina, e damigiane	id.	—	—	2 —	5 —
116	Altre merci non nominate di questa sezione	—	10 %	15 %	—	—
	SEZIONE VI.					
	Legni e materie da intreccio, da intaglio e da intarsio.					
117	Legna da fuoco e carbone di legna	—	esente	esente	esente	esente
	Segue il trattamento di questa voce la sansa di olive esausta.					
118	Legname rozzo o segato:					
	a) di abete, di faggio, di pioppo, di pino, di castagno, di cerro e di quercia	quintale	—	—	esente	1 —
	b) di ogni altra specie	id.	—	—	1 —	2 —
	c) traversine per ferrovia	id.	—	—	0.50	1 —

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
119	Legno a compensazione e fogli da impiallacciare	quintale	—	—	2 —	8 —
120	Remi	—	esente	esente	esente	esente
121	Lavori di legno:					
	a) greggi	quintale	—	—	5 —	10 —
	b) altri	id.	—	—	15 —	30 —
	Il legname predisposto per la costruzione di galleggianti ed i manichi per strumenti ed utensili agricoli sono ammessi in esenzione da dazio.					
122	Mobili di legno e di vimini, e loro parti	id	10 %	15 %	5 —	20 —
123	Altre merci non nominate di questa sezione	—	5 %	15 %	—	—
	SEZIONE VII. **Prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti.**					
124	Oli minerali:					
	a) greggi e residui della distillazione di oli minerali	—	esente	esente	esente	esente
	b) lubrificanti e grassi minerali	quintale	—	—	2 —	2 —
	c) petrolio illuminante	id.	—	—	esente	5 —
	d) benzina	id.	—	—	esente	20 —
125	Incenso e mirra	id.	—	—	20 —	30 —
	L'incenso e la mirra provenienti dalla Colonia Eritrea e dalla Somalia italiana scortati da certificato di origine rilasciato dai governi di quelle colonie sono ammessi in esenzione da dazio.					
126	Oli essenziali, essenze, eteri ed estratti per siroppi, per liquori e per profumeria	—	15 %	30 %	—	—
127	Profumerie:					
	a) in polvere o in pasta	quintale	—	—	100 —	200 —
	b) liquide:					
	1° alcooliche	id.	—	—	300 —	600 —
	2° non alcooliche	id.	—	—	150 —	300 —
	Il dazio sulle profumerie si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.					
128	Sapone:					
	a) comune:					
	1° ordinario da bucato	quintale	—	—	8 —	20 —
	2° altro, compreso il sapone antisettico	id.	—	—	15 —	40 —
	b) profumato o trasparente	id.	—	—	60 —	130 —
129	Candele di stearina, paraffina e ceresina	id	—	—	20 —	30 —
130	Generi medicinali e prodotti farmaceutici	—	3 %	6 %	—	—
131	Materie concianti d'ogni specie	—	esente	esente	esente	esente
132	Piante e parti di piante per tinta	—	esente	esente	esente	esente
133	Curcuma	quintale	—	—	10 —	10 —
134	Scorza di noce	id.	—	—	75 —	75 —
135	Terre coloranti, naturali	id.	—	—	5 —	10 —
136	Colori e vernici	id.	10 %	15 %	5 —	15 —

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'estero
137	Lucidi e creme per calzature e cuoiami	quintale	—	—	15 —	30 —
138	Altre merci non nominate di questa sezione	—	5 %	11 %	—	—
	SEZIONE VIII. **Merci diverse.**					
139	Pelli:					
	a) crude, fresche o salamoiate	—	esente	esente	esente	esente
	b) secche	quintale	—	—	30 —	30 —
	c) conciate:					
	1° da suola	id.	—	—	40 —	50 —
	Come pelli da suola si classificano soltanto quelle non spaccate, nè ugualizzate di spessore, le quali, per la loro concia e preparazione, appariscono destinate a servire esclusivamente per fare suole da calzature.					
	2° altre	id.	10 %	15 %	80 —	180 —
	In questa sottovoce si comprendono anche le pelli tagliate in gropponi.					
140	Pelli sudanesi conciate, anche tinte con materie terrose, ma non rifinite	—	—	esente	—	esente
141	Cinghie per trasmissione	quintale	—	—	5 —	25 —
	Sotto questa voce si classificano le cinghie per trasmissione di qualsiasi materia.					
142	Lavori di pelli conce senza pelo:					
	a) del Sudan	id.	—	—	—	80 —
	b) selle e fornimenti da tiro e da sella	quintale	10 %	15 %	10 —	20 —
	c) altri	id.	15 %	20 %	50 —	80 —
	In questa sottovoce si comprendono: le pelli tagliate in gambali, in tomaie, in striscie per cappelli ed in qualsiasi altra forma che ne indichi la destinazione per un uso determinato, nonchè i guanti, le tomaie cucite, i gambali, le valigie, i bauli, le cappelliere e le cassette da viaggio di pelle o di cuoio.					
143	Lavori da pellicciaio	—	20 %	30 %	—	—
144	Gomma elastica greggia	—	esente	esente	esente	esente
145	Pneumatiche o camera d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti	quintale	—	—	40 —	110 —
146	Lavori di gomma elastica, di ebanite o di guttaperca:					
	a) fogli, dischi, fili, corde, cordicelle, tubi, cerchi e fascie per coperture di ruote da veicoli, anche misti con metallo o con materie tessili	id.	—	—	30 —	70 —
	b) altri	id.	—	—	60 —	140 —
147	Carta:					
	a) da involti:					
	1° di paglia gialla naturale anche lisciata, di pasta di legno meccanica di color bruno naturale anche lisciata su entrambe le faccie	id.	—	—	5 —	15 —
	La carta vetrata, smerigliata, incatramata, o rinforzata con rado tessuto ed i giornali vecchi seguono il trattamento di questa sottovoce.					

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico dall'estero
	2° altra, compresa la carta velina.	quintalo	—	—	15 —	40 —
	I sacchetti seguono il trattamento della carta di cui sono formati.					
	La carta da involti di qualsiasi specie segue il trattamento per essa stabilito anche quando porti leggende, disegni o fregi a stampa od impressi a secco.					
	b) bianca o tinta in pasta, anche rigata e in quaderni, registri e simili	id.	8 %	10 %	10 —	20 —
	La carta stampata in fogli sciolti e la carta da musica seguono il trattamento di questa sottovoce.					
	c) destinata per la stampa dei giornali	id.	—	—	esente	5 —
	L'importazione della carta destinata per la stampa dei giornali è sottoposta alle norme e condizioni da stabilire dal Governatore della colonia.					
	d) da sigarette	id.	—	—	100 —	200 —
	e) di ogni altra specie	id.	10 %	10 %	25 —	50 —
	In questa sottovoce sono comprese: la carta da lettere e le buste di qualsiasi specie escluse quelle di cui alla lettera f.					
	f) buste ordinarie di commercio o d'ufficio	id.	—	—	10 —	20 —
	Per buste ordinarie di commercio e d'ufficio si intendono quelle formate di carta tinta in pasta anche con intestazioni a stampa.					
148	Cartoni o cartoncini, di qualsiasi specie	id.	10 %	15 %	3 —	10 —
149	Lavori di carta e di cartone . . .	quintale	10 %	15 %	15 —	30 —
150	Stampe e litografie	id.	10 %	10 %	30 —	80 —
	Si classificano sotto questa voce le carte da giuoco.					
151	Cartelli, etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati con disegni o decorazioni su carta o su cartone	id.	—	—	10 —	40 —
152	Libri stampati o musica stampata .	—	esente	esente	esente	esente
153	Strumenti musicali:					
	a) pianoforti e pianole	ciascuno	5 %	10 %	100 —	150 —
	b) altri	—	10 %	30 %	—	—
	Le parti staccate di strumenti musicali seguono il trattamento della lettera b.					
154	Oro e argento in verghe, in pani, in polvere ed in rottami	—	esente	esente	esente	esente
155	Oro in fili anche avvolto su materia tessile	chilogr.	—	—	10 —	20 —
156	Argento in fili anche avvolto su materia tessile	id.	—	—	5 —	10 —
157	Fili di metallo comune anche avvolti su materia tessile, dorati, platinati od argentati	id.	—	—	2 —	6 —
158	Pietre preziose e perle sciolte, gioielli e lavori di argento, di oro e di platino anche con pietre preziose o con perle	—	20 %	40 %	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico dall'estero
159	Calzature di pelle o di cuoio esclusi gli zoccoli:					
	a) per uomo e per donna . . .	paio	—	—	2 —	4 —
	b) per ragazzi	id.	—	—	0.80	2 —
	c) per bambini	id.	—	—	0.30	1 —
	Come calzature di pelle o di cuoio si classificano tanto quelle fatte interamente di pelle o di cuoio, quanto quelle con tomaie in tutto o in parte di pelle e cuoio e suola di altra materia qualsiasi, o con tomaie di stoffa anche miste con gomma elastica e suola di cuoio.					
	I sandali e le pantofole di pelle, le scarpette con suola di cuoio, di gomma elastica e di agglomerati e con tomaie di tela senza riporti o guarnizioni di pelle o di cuoio, pagano la metà del dazio stabilito per le calzature di pelle.					
	Si classificano come calzature della lettera b quelle di lunghezza inferiore a 23 ma non inferiore a 16 cm. e della lettera c quelle di lunghezza superiore a 7 ma inferiore a 16 cm. misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.					
	Le calzature di lunghezza non superiore a 7 cm. seguono il trattamento dei balocchi.					
160	Cappelli e berretti	—	10 %	20 %	—	—
161	Ombrelli, loro parti e guarniture . .	—	10 %	15 %	—	—
162	Bretelle, giarrettiere, pettini e forcelle da testa, bottoni, ganci ed occhielli per vestimenta e per calzature, penne stilografiche e loro parti . . .	—	15 %	30 %	—	—
163	Spugne greggie	—	esente	esente	esente	esente
164	Penne di struzzo greggie	—	esente	esente	esente	esente
165	Spazzole e pennelli:					
	a) di fibra vegetale montati su legno greggio	quintale	—	—	5 —	10 —
	b) altri, compresi gli spazzolini per denti	id.	10 %	15 %	15 —	30 —
166	Mercerie, balocchi e bambole . .	id.	10 %	20 %	30 —	60 —
	Si classificano, in ogni caso, sotto questa voce tutte le merci che il Repertorio per l'applicazione della tariffa doganale del Regno rimanda a mercerie, balocchi o bambole, qualunque sia la materia di cui sono formate.					
167	Lieviti	—	esente	esente	esente	esente
168	Semi non oleosi (1)	quintale	—	—	3 —	10 —
169	Avena	id.	—	—	1.50	3 —
170	Crusca	id.	—	—	0.50	1 —
171	Fieno	id.	—	—	1.50	3 —
172	Foglie e fiori freschi	—	esente	esente	esente	esente
173	Materiali fotografici e cinematografici, di ogni specie, comprese le macchine fotografiche e cinematografiche e loro parti ed escluse le pellicole per cinematografia impressionate	—	15 %	30 %	—	—

(1) Per i semi per semina vedi art. 10 § 9 del preliminari della tariffa.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore: dall'estero	DAZIO specifico (lire in oro) per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico: dall'estero
174	Pellicole per cinematografia impressionate	quintale	—	—	30 —	40 —
175	Lampade elettriche	—	5 %	15 %	—	—
176	Fili, cordoni, cordoncini e cavi isolati e tubi isolanti per condotture elettriche	quintale	5 %	10 %	10 —	35 —
177	Altre merci non nominate di questa sezione	—	10 %	20 %	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

ALLEGATO *B*

II. — Dazi d'uscita.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO per le merci dirette verso l'Italia o le colonie italiane	DAZIO verso l'estero (lire)
	SEZIONE I.			
1	Henna	quintale	esente	10 —
2	Alfa o sparto	id.	esenti	5 —
3	Orzo	id.	esente	5 —
	SEZIONE II.			
4	Spugne:			
	a) greggie	id.	esenti	50 —
	b) lavorate	id.	esenti	100 —
	SEZIONE III.			
5	Manteca (burro arabo di pecora)	id.	esente	20 —
6	Tonno salato, sott'olio o comunque conservato	id.	esente	30 —
7	Animali ovini	capo	esenti	5 —
8	Animali bovini	id.	esenti	50 —
9	Cammelli	id.	esenti	75 —
—	Altre merci	—	esenti	esenti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1646.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1385.

Ulteriore proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione di navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'ammissione ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Il termine indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, per la presentazione delle dichiarazioni di costruzioni di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a linee sovvenzionate di carattere indispensabile, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1927.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 104 — CASATI.

Numero di pubblicazione 1647.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1299.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Amalia Protasi Piceni ved. Müller », in Pisano.

N. 1299. R. decreto 23 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Amalia Protasi Piceni ved. Müller », in Pisano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1648.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1300.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo infantile e ricovero vecchi cronici ed invalidi Pietro e Sofia Savini », in Petriolo.

N. 1300. R. decreto 23 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, l'Opera pia « Asilo infantile e ricovero vecchi cronici ed invalidi Pietro e Sofia Savini », in Petriolo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Ordinanza di sanità marittima n. 9 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera in Abadan ed altri porti del Golfo Persico appartenenti alla Mesopotamia;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Abadan e da altri porti del Golfo Persico appartenenti alla Mesopotamia sono sottoposte alle misure contro il colera prescritto dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 3 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera asiatico nei porti persiani situati sul Golfo Persico;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dai porti persiani situati sul Golfo Persico sono sottoposte alle misure contro il colera asiatico prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 % »	2312 2313	450 — 450 —	*Sbarbaro* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).	*Sbarbari* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).
Cons. 5 %	177423	85 —	*Di Donna Maria Francesca fu Carmine, interdetta sotto la tutela della madre Mennella Vincenza fu Gennaro ved. di Di Donna Carmine domic. a Resina (Napoli).*	*Aventi diritto all'eredità di Di Donna Maria Francesca fu Carmine in Resina (Napoli).*
3.50 % » »	85669 315565 372049	140 — 175 — 280 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro domic. a Prà (Genova).
3.50% (1902)	3019 14607 16073	161 — 105 — 140 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Dapelo Antonio, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	41551	170 —	Pissarello *Marina* fu Matteo, moglie di Rittore Giovanni Battista, domic. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Pissarello *Paola-Marina* fu Matteo, moglie, ecc., come contro.
»	394531	1,085 —	Opera Pia *Piarin Angelo* di Murano, amministrata dalla Congregazione di Carità di Venezia.	Opera Pia *Bartolomeo Tartaro* in Murano, amministrata come contro.
3.50 %	181974	1,190 —	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo e prole nascitura dal detto Pinna Battista, domic. a Cagliari; con usufrutto a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo, moglie legalmente separata di Pinna Battista e con ipoteca a favore di Pinna Battista fu Salvatore Antonio.	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre o sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Maria Giuseppina* di Pietro Paolo ecc., come contro; con usufrutto a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro.
» »	268948 268949	840 — 1,260 —	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna, domic. a Bosa (Cagliari). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna.	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ved. Pinna.
Cons. 5 % » »	422870 422871 422872	140 — 140 — 140 —	Rey *Francesco* Rey Elvira Rey Lidia di *Serafino*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Salbertrand (Torino).	Rey *Serafino-Francesco* Rey Elvira Rey Lidia di *Luigi-Francesco* detto *Francesco*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	328262	70 —	Vallauri Giovanna di *Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Battista* fu Giovanni, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Vallauri Rosa fu Giovanni, moglie di Casone Andrea, domic. in Vinadio.	Vallauri Giovanna di *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Giovanni-Battista*, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	328267 380232	350 — 14 —	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio ai coniugi Vallauri *Battista* fu *Giovanni* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Vallauri *Giovanni Battista* fu *Giovanni Battista* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	731265	42 —	Vallauri *Battista* fu *Giovanni*, domic. a Vinadio (Cuneo).	Vallauri *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	328266	70 —	Fantini *Domenica* di Giuseppe, minore sotto la p. p. domic. a Vinadio (Cuneo), vincolata.	Fantini *Maria-Domenica* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	328265	70 —	Vallauri *Giuseppina* (moglie di De Giovanni Giovanni), Carlo e Faustina, fratello e sorelle fu Giuseppe, l'ultima minore sotto la p.p. della madre Comba Caterina, ved. Vallauri, eredi indivisi di Vallauri Maurizio fu Tommaso, domic. a Dionero (Cuneo) - vincolata.	Vallauri *Rosa-Giuseppina, ecc.*, come contro.
»	501630	283.50	Napoleoni *Francesca* fu Luigi, moglie di De Paolis Roberto, domic. a Roma - vincolata.	Napoleoni *Maria-Francesca* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	25381	87.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	227641	840 —	Cavalli di S. Germano contessa *Elisa* di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. in Firenze - vincolata.	Cavalli di S. Germano *Pia-Elisa-Maria-Anita-Luigia-Camilla* Miltred di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. a Firenze - vincolata.
»	369465	178.50	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona, con usufrutto vitalizio alla contessa *Elisa* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio alla contessa *Pia-Elisa-Maria-Anna-Luigia-Camilla Miltred* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.
» »	369466 373741	178.50 35 —	Gusberti Enrico fu Luigi, domic. a Milano vincolata; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	373740	25 —	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % (1902)	32878	49 —	Bini *Antonio* di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre domic. a Fosdinovo (Massa Carrara).	Bini *Severino* di *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	688414 708427	14 — 10.50	*Tursini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.	*Turbini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.
Cons. 5 %	47875	55 —	Caminiti Paolo di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Paolo di Orazio, domic. a Messina.
»	47874	55 —	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, domic. a Messina.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.